



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI  
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
N. 47 DEL 01/06/2021

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE AREE A PUBBLICO SPETTACOLO

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Giugno alle ore 11:00 presso la , convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
BONECHI MARCELLO	Sindaco	x	
MUGELLI CARLO	Assessore	x	
VIVIANI SUSANNA	Assessore	x	

Totale presenti: 3 Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza: Il sindaco, Marcello Bonechi.

Partecipa alla seduta: Il segretario, Roberto Gamberucci (art. 97 comma 4 lettera a ) D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso :

- che la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico” e ss.mm.ii. ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico, indicando nel Comune l’ente competente alla redazione ed all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica;
- che la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 e “Norme in materia di inquinamento acustico” e ss.mm.ii. individua nella classificazione acustica del territorio uno strumento finalizzato alla prevenzione, tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno ed abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivanti da attività antropiche;
- che con D.C.C. n. 10 del 25.02.2005 il Comune di Castellina in Chianti ha approvato il piano di classificazione acustica;

**Richiamato** il Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” DPGR 2/R del 08.01.2014 ed in particolare il comma 5 dell’art. 10 che stabilisce che siano individuate *“le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto .... nel rispetto dei previsti , rispettivamente all’art. 11 e 12”*;

**Rilevato** che il piano di classificazione acustica del Comune di Castellina in Chianti ha individuato tali aree nel campo da calcio capoluogo e area asfaltata di pertinenza e negli impianti sportivi;

**Tenuto conto** che per gli spettacoli culturali consolidati nel tempo a carattere temporaneo le aree preposte sono : il Centro storico del capoluogo, Piazza della Chiesa di Cispiano, Piazza della chiesa di Rencine, Chostro della chiesa di San Leonino, il Parco in loc. Rocca delle Macie, i giardini della Villa Mazzei in loc. Fonterutoli ed infine la Piazza G. La Pira loc. Fonterutoli.

**Rilevato** che le aree individuate per spettacoli a carattere temporaneo ricadono in classe III (60 db – 50 db);

**Tenuto conto** che è demandata al comune:

- regolamentare l’utilizzazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto ;
- il rilascio, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/1995 delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite indicati dal piano di classificazione acustica nella zona di riferimento, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

**Dato atto** che ai sensi dell’art. 16 c. 1 del DPGR 2/R/2014 le autorizzazioni in deroga possono essere rilasciate qualora lo svolgimento delle attività o manifestazioni risponda a particolari esigenze locali o a ragioni di pubblica utilità;

**Tenuto conto** che gli eventi che necessitano di tale deroga sono manifestazioni ricorrenti e consolidate nella tradizione locale inserite nella programmazione annuale dell’Amministrazione Comunale;

**Rilevato** il valore culturale e tradizionale delle suddette manifestazioni;

**Considerato** che nella maggior parte dei casi trattasi di eventi in cui non è previsto l’uso di impianti di amplificazione;

**Richiamato** il comma 2 dell’art. 2 che stabilisce *“qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto in prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l’orario scolastico”*

**Ritenuto**, nelle more della definizione di una specifica disciplina relativa alla definizione di utilizzo delle aree a pubblico spettacolo e delle modalità di presentazione/ rilascio delle autorizzazioni in forma semplificata, stabilire, in linea con gli indirizzi di cui all’allegato 4 del DPGR 2/R/2014, i seguenti criteri:

- limiti esternamente all’area: coincidono con i limiti di zona;
- orario dell’attività: il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee al di sotto dei livelli di zona, è consentito dalla ore 10:00 alle ore 24:00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici, ad una distanza inferiore a 200 metri, l’orario di funzionamento

delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Con voti unanimi e favorevoli;

### **DELIBERA**

- 1) Per le ragioni e le motivazioni espresse in premessa e che si intende integralmente richiamate di esprimere ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del DLgs 267/2000 ss.mm.ii. specifico atto di indirizzo affinché:
  - nelle more della definizione di una specifica disciplina relativa all'utilizzo delle aree a pubblico spettacolo ed alla definizione delle modalità di presentazione/rilascio delle autorizzazioni in forma semplificata gli eventi inseriti nella programmazione annuale dell'Amministrazione Comunale siano da intendersi autorizzati, ai soli fini acustici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    - o siano evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento dell'evento provvedendo, per quanto possibile, a prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori al termine dell'evento;
    - o sia provveduto a regolamentare il deflusso delle persone nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico;
    - o siano rispettati, esternamente all'area, i limiti di zona previsti dal piano di classificazione acustica;
    - o sia consentito, in aree limitrofe (distanza inferiore a 200 m) ad edifici scolastici, l'utilizzo di sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona al di fuori dell'orario scolastico;
  - l'ufficio Edilizia/Urbanistica/Ambiente provveda alla definizione di tutti gli atti necessari all'affidamento di un incarico per la redazione del regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica comprensivo della disciplina per l'utilizzo delle aree a pubblico spettacolo;
  - il servizio finanziario reperisca le risorse necessarie all'Ufficio Edilizia/Urbanistica/Ambiente per il conferimento di tale incarico ;
- 2) di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con apposita separata votazione che ha dato esito unanimi e favorevole.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

Dal che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
(Marcello Bonechi)  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

**IL SEGRETARIO**  
(Roberto Gamberucci)  
*(atto sottoscritto digitalmente)*